

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile cliente,  
con la presente desideriamo informarLa circa le novità apportate dal DL Rilancio aventi ad oggetto la sospensione dei pagamenti da avvisi bonari.

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), in considerazione del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini conseguenza della pandemia, attraverso l'art. 144 rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma proposta, nello specifico, dispone che tutti i versamenti (prima o unica rata o rate successive) legate agli atti sopra indicati in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Ma è necessario prestare la dovuta attenzione agli effetti della disposizione in commento in quanto è doveroso precisare che dalla formulazione letterale della stessa pare doversi evincere che essa non implica uno "slittamento in avanti" di tutte le rate dei piani di rateizzo ma

solo di quelle la cui scadenza originaria ricade nell'intervallo considerato. Cerchiamo di comprendere meglio le implicazioni di quanto detto con degli esempi.

### **Prima rata in scadenza nell'intervallo di sospensione**

Ipotizziamo che il contribuente riceva un avviso bonario il 29 febbraio 2020. In questo caso, laddove egli opti per il pagamento rateale delle somme dovute, il pagamento della prima rata deve avvenire in base a quanto dispone il comma 2 dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/97 entro 30 giorni, ovvero entro il 30 marzo 2020; le rate successive dovranno essere versate, invece, con cadenza trimestrale alle date 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre 2020 e così via.

Ne consegue che, alla luce della proroga disposta dal Decreto Rilancio, la prima rata sarà considerata tempestiva se versata entro il 16 settembre 2020, mentre le altre dovranno essere onorate alle loro scadenze originarie.

Il nuovo calendario delle scadenze sarà allora il seguente:

- ✓ 30 giugno 2020 scadenza seconda rata;
- ✓ 16 settembre 2020 scadenza prima rata;
- ✓ 30 settembre 2020 scadenza terza rata;
- ✓ 31 dicembre 2020 quarta rata; ecc.

Come si vede in questo caso il contribuente si troverà a dover versare prima la seconda rata e poi la prima.

Tale circostanza non è di poco conto in quanto potrebbe accadere che, sebbene egli riesca ad onorare il pagamento della rata al 30 giugno, non abbia liquidità sufficiente per pagare la prima rata in scadenza al 16 settembre.

Inevitabile conseguenza del mancato adempimento sulla prima rata del piano sarà allora l'inevitabile decadenza del contribuente a nulla valendo il regolare adempimento sulla rata in scadenza al 30 giugno.

### **Una riflessione sul concetto di "prima rata"**

Il D.lgs. 462/97 richiede che la prima rata sia pagata a pena di decadenza entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto mentre l'inadempimento su rate successive alla prima porta alla

decadenza solo laddove non si provveda a regolarizzarlo entro i termini per il pagamento della rata successiva.

Alla luce di quanto precede è evidente che individuare con precisione il pagamento che configura la prima rata del piano di dilazione è indispensabile al fine di non incorrere in spiacevoli conseguenze.

Per cui è doveroso chiedersi, nel caso del nostro esempio, se la prima rata sarà da intendersi in ogni caso quella in scadenza al 16 settembre (la cui originaria scadenza era il 30 marzo) o quella in scadenza il 30 giugno.

### **Rate successive alla prima in scadenza nell'intervallo**

Ipotizziamo, invece, che nel periodo di sospensione scadano rate successive alla prima.

Anche in questo caso, laddove il contribuente si trovi a corto di liquidità, potrà versare le somme dovute il 16 settembre in luogo della data originaria ma anche in questo caso alcune riflessioni sono doverose.

Ebbene ciò implica che ipotizzando una rata in scadenza a maggio per effetto del decreto rilancio il pagamento della stessa sarà postergata al 16 settembre 2020 senza oneri aggiuntivi.

Il vantaggio è evidente; tuttavia, il mese di settembre per effetto dello slittamento in parola sarà particolarmente oneroso per il contribuente, in quanto nel medesimo periodo (agosto-settembre) sarà chiamato a versare non solo la rata di maggio postergata per effetto del decreto, ma anche quella ad essa successiva la cui scadenza naturale sarà il 31 di agosto.

È evidente che il mancato pagamento della rata postergata dal Decreto Rilancio genererà inevitabilmente la decadenza dalla rateazione per il contribuente, per cui unica soluzione potrebbe essere posticipare il pagamento della rata in scadenza al 31 agosto al termine di pagamento della rata successiva (30 novembre) per scongiurare ulteriori effetti decadenziali.

### **Il problema liquidità rimane**

Il Decreto Rilancio, postergando il versamento dei pagamenti in scadenza nell'intervallo 8 marzo - 31 maggio, potrebbe generare un accavallamento delle rate del piano di pagamento

del contribuente spostando di fatto semplicemente in avanti il problema di liquidità del debitore.

Questo effetto è inevitabile in considerazione del fatto che l'art. 144 in commento posterga solo il pagamento di alcune somme ma non trasla in avanti tutte le scadenze del piano di rateizzo in capo al contribuente.

L'unica soluzione possibile, per evitare un'eccessiva concentrazione di scadenze, allora, potrà essere solo una catena di posticipi nei pagamenti delle rate posto in essere dal contribuente proprio mediante ravvedimenti, posticipando di volta in volta il pagamento di ciascuna rata dovuta al termine per il versamento di quella successiva.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**